



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 64

IN DATA 15/05/2019

OGGETTO: Indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale di cui alla DGR n. 173 del 27.02.2007. Provvedimenti.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Simona Gentile

**Il Direttore del Servizio Supporto
al Direttore Generale, Risorse Umane SSR,
Formazione, ECM**
dott.ssa Giovannina Magnifico

Il Direttore Generale per la Salute
dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta
dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 64

IN DATA 15/05/2019

OGGETTO: Indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale di cui alla DGR n. 173 del 27.02.2007. Provvedimenti.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale

n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

PREMESSO che l'art 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". e ss.mm.ii., prevede che "il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale";

RICHIAMATO l'Accordo Collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.3.2005, stipulato ai sensi dell'art 8 del citato Decreto Legislativo;

CONSIDERATO CHE:

- le norme di cui agli artt. 4 e 14 del predetto ACN demandano alla negoziazione regionale la possibilità di definire aspetti specifici dell'attività dei medici di medicina generale, sulla base degli indirizzi generali individuati nell'Accordo medesimo, tenendo conto degli obiettivi e della programmazione regionale e aziendale, attraverso la stipula di appositi accordi integrativi regionali;
- in particolare, il citato art 4 dell'ACN 23.03.2005 prevede che *"Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici:*
 - a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall'articolo precedente;*
 - b) l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6;*
 - c) l'organizzazione della presa in carico degli utenti da parte dei medici con il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione della continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;*
 - d) l'organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi;*
 - e) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;*
 - f) la modalità di partecipazione dei medici di medicina generale nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della responsabilità nell'attuazione dei medesimi;*
 - g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie - Regione;*
 - h) l'organizzazione della formazione di base, della formazione specifica, della formazione continua e dell'aggiornamento;*
 - i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei Medici di medicina generale a livello regionale;*
 - j) l'attuazione dell'art. 8 comma 2, lettere b, c ed e;*
- l'art 14 del citato ACN dispone che *"Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell'Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza (...);"*

DATO ATTO CHE, con Deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 27.07.2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007 - Supplemento Ordinario n. 2 - è stato approvato l'Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei MMG del 23.3.2005, ai sensi dell'art 8 D. Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 72, co. 2, CAPO III "La Continuità Assistenziale", del citato ACN 23.03.2005, che prevede che: *"Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un rimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo."*;

DATO ATTO che, in relazione alla disposizione sopra richiamata, l'art. 28 "Indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali" – CAPO II - dell'Accordo Decentrato Regionale del 2007, approvato con DGR n. 173 del 27.02.2007, dispone che: *"Qualora le Zone territoriali dell'A.S.Re.M. non siano in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto), al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività"*;

RILEVATO, inoltre, che l'art 29 "Attività di Assistenza Pediatrica" del suddetto Accordo Decentrato Regionale dispone che: *"La Regione si impegna ad effettuare, anche in favore dei medici divenuti titolare di incarico di Continuità Assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un corso di formazione obbligatoria di assistenza pediatrica di almeno 30 ore. La partecipazione al corso ed il superamento del colloquio finale comporta, per i titolari di incarico di Continuità Assistenziale, l'acquisizione del diritto alla relativa indennità pari ad Euro 1,30 per ciascuna ora di attività di Continuità Assistenziale prestata. In alternativa la Regione può disporre la frequenza, per almeno 30 ore, delle Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri Regionali con acquisizione del correlativo giudizio di idoneità finale. Le zone A.S.Re.M. territorialmente competenti provvedono a corrispondere l'indennità, previa acquisizione di istanza corredata dall'attestato di superamento del colloquio finale del corso o, in alternativa, dell'attestazione del Direttore dell'Unità Operativa di Pediatria relativa agli argomenti trattati ed al giudizio di idoneità finale. Qualora la regione non attivi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il corso di formazione o, in alternativa, il percorso formativo presso le Unità Operative di Pediatria, l'indennità di euro 1.30 viene provvisoriamente corrisposta ai medici che hanno inoltrato istanza di aggiornamento, salvo recupero in caso di non partecipazione o mancato superamento";*

EVIDENZIATO che, relativamente alle citate indennità, la Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Molise, a seguito dell'informativa relativa al fascicolo istruttorio V 2016/00493/GRO, redatto dalla Guardia di Finanza di Campobasso, in cui venivano segnalate numerose criticità in merito alla corresponsione dell'indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali e dell'indennità di assistenza pediatrica, di cui ai citati artt. 28 e 29 ADR 2007, ha trasmesso alla Regione, la nota n. 1172 del 18.04.2019-PR_MOL-T43-P, acquisita al protocollo regionale con n. 48834 del 18.04.2019 (All.1) con la quale si chiede, *"nelle more della conclusione delle indagini", di "(...) provvedere ad adottare ogni utile provvedimento atto a sospendere l'illegittima erogazione di denaro pubblico e ad adottare ogni azione atta al recupero dell'indebito percepito negli ultimi dieci anni dai percettori, ai sensi dell'art 52, 6° comma, del Codice di Giustizia Contabile, D.lgs. n. 174/2016 (...)"*;

RITENUTO, nelle more della compiuta disamina della problematica in oggetto,

- di dover provvedere a disporre, con immediatezza - come richiesto nella citata nota dalla Corte dei Conti - la sospensione, temporanea ed in via cautelativa, dell'efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell'Accordo Decentrato Regionale del 2007, approvato con DGR n. 173 del 27.02.2007 e, conseguentemente, l'erogazione delle indennità ivi previste come di seguito indicate:

1. indennità assicurativa contro atti vandalici /calamità naturali pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività **(art 28 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2007);**
2. indennità di assistenza pediatrica pari ad Euro 1,30 per ciascuna ora di attività **(art. 29 del citato Accordo Integrativo Regionale del 2007);**

- di dare mandato al Direttore Generale A.S.Re.M di provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto disposto - come richiesto dalla Corte dei Conti con nota n. 1172 del 18.04.2019-PR_MOL-T43-P, acquisita al protocollo regionale con n. 48834 del 18.04.2019 - ed avviare le procedure di recupero dell'indebito percepito negli ultimi dieci anni dai percettori, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Codice di Giustizia Contabile, D.lgs. n. 174/2016;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

di disporre che, nelle more della compiuta disamina della problematica in oggetto, venga sospesa, temporaneamente ed in via cautelativa, l'efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dell'Accordo Decentrato Regionale del 2007, approvato con DGR n. 173 del 27.02.2007 e, conseguentemente, l'erogazione delle indennità ivi previste come di seguito indicate:

1. indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività **(art 28 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2007);**

2. indennità di assistenza pediatrica, pari ad Euro 1,30 per ciascuna ora di attività (**art 29 del citato Accordo Integrativo Regionale del 2007**);

- di dare mandato al Direttore Generale A.S.Re.M di provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto disposto - come richiesto dalla Corte dei Conti con nota n. 1172 del 18.04.2019-PR_MOL-T43-P, acquisita al protocollo regionale con n. 48834 del 18.04.2019, ed avviare le procedure di recupero dell'indebito percepito negli ultimi dieci anni dai percettori, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Codice di Giustizia Contabile, D.lgs. n. 174/2016;

- di stabilire che la Direzione Generale A.S.Re.M proceda a dare comunicazione alla Gestione Commissariale ed alla Regione di tutti gli adempimenti posti in essere;

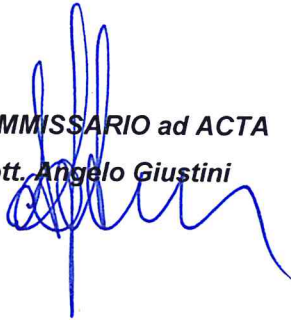
- di stabilire che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ogni ulteriore conseguenza in termini di responsabilità amministrativa;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Sanitaria regionale per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Il presente decreto, composto da n. 5 pagine e n.1 allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

dott. Angelo Giustini





CORTE DEI CONTI

Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale
per il Molise

CORTE DEI CONTI



0001172-18/04/2019-PR_MOL-T43-P

*Al Presidente della Regione Molise
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO*

Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Fascicolo Istruttorio: V2016/00493/GRO

OGGETTO: accertamenti istruttori.

In data 27/03/2019 presso questa Procura risulta pervenuta un'informativa redatta dalla Guardia di Finanza di Campobasso che ha segnalato numerose criticità relative alla corresponsione dell'indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali e dell'indennità di assistenza pediatrica di cui agli artt. 28 e 29 dell'accordo integrativo regionale, allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 173 del 27 febbraio 2007.

A questo riguardo, nelle more della conclusione delle indagini di questo ufficio e della formulazione dell'eventuale addebito di responsabilità amministrativa, si chiede di provvedere ad adottare ogni utile provvedimento atto a sospendere l'illegittima erogazione di denaro pubblico e ad adottare ogni azione atta al recupero dell'indebito percepito negli ultimi dieci anni dai percettori, ai sensi dell'art. 52, 6° comma, del Codice di Giustizia Contabile, D.lgs. n. 174/2016.

Copia dei provvedimenti adottati dovranno essere inviati presso questa Procura contabile.

Quanto richiesto, da inoltrarsi entro 60 giorni dal ricevimento della presente, su supporto cartaceo, potrà essere anticipato anche in forma digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di questa Procura: molise.procura@corteconticert.it.

Si ringrazia per la collaborazione.

Campobasso,

18 APR 2019

Il Procuratore Regionale

Cons. Stefano GROSSI

